

Spettabile
Evolution S.r.l.
Via Michelangelo Buonarroti, 39
20145 Milano (MI)
Alla c.a.: assemblea dei soci

RELAZIONE DELLA SOCIETA' DI REVISIONE INDIPENDENTE
Ai sensi dell'art. 14, del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d'esercizio redatto in forma abbreviata

Giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della società **EVOLUTION S.r.l.** costituito dallo stato patrimoniale al **31 dicembre 2024**, dal conto economico, dal rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio redatto in forma abbreviata fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società al **31 dicembre 2024**, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Elementi alla base del giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione *Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d'esercizio redatto in forma abbreviata* della presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.

Richiamo all'informativa aziendale

Come segnalato dagli Amministratori nel paragrafo *"Immobilizzazioni finanziarie"* della Nota integrativa, sussistono perdite di valore sui titoli in portafoglio per circa euro 300.000 che non vengono considerate durevoli in quanto gli amministratori ritengono, ragionevolmente, di poter recuperare il loro valore entro la data di naturale scadenza degli stessi.

Una parte significativa degli investimenti è rappresentata, infatti, da obbligazioni di primarie società private e da titoli del debito pubblico italiano.

Si consideri che i titoli obbligazionari (inclusi quelli di Stato) possono essere mantenuti in portafoglio sino a naturale scadenza con il loro integrale pagamento al nominale.

Allo stato attuale, la gestione ordinaria della società consente di non avere tensioni di natura finanziaria per cui gli amministratori escludono, per l'esercizio in corso, di dover disinvestire titoli obbligazionari prima della naturale scadenza.

Il nostro giudizio non è espresso con rilievi con riferimento a tale aspetto.

Responsabilità degli amministratori per il bilancio d'esercizio redatto in forma abbreviata

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio redatto in forma abbreviata che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio redatto in forma abbreviata, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio redatto in forma abbreviata a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Società o per l'interruzione dell'attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.

Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d'esercizio redatto in forma abbreviata

I nostri obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio redatto in forma abbreviata nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d'esercizio redatto in forma abbreviata.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia), abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

- abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio redatto in forma abbreviata, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi;
- abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
- abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della Società;
- abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;

- siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la Società cessi di operare come un'entità in funzionamento;
- abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio redatto in forma abbreviata nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

Gli amministratori non hanno redatto la relazione sulla gestione ai sensi dell'art. 2435 bis 7° c. c.c. e, pertanto, non è possibile esprimere il giudizio, di cui al 2° comma lettera c) dell'art. 14 del D.lgs. 27 gennaio 2010 n. 39, sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio redatto in forma abbreviata della EVOLUTION S.r.l. al 31 dicembre 2024, sulla base delle procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B.

Abbiamo verificato la sussistenza dei presupposti che consentono l'esenzione dalla relazione sulla gestione e controllato che nella nota Integrativa vengano fornite, ove dovute, le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell'art. 2428 c.c.

Milano, 10 giugno 2025

Prorevi Auditing S.r.l.

Un amministratore

Dott. Daniele Castoldi

